

Sentenza n. 734/2026

N. R.G. 379/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni

Presidente est.

dott.ssa Serena Sommariva

Consigliera

dott.ssa Maria Di Paolo

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano sez. lav. n. 5721/2025 pubblicata in data 08.04.2026 (est. dr. ATANASIO) promossa da:

Pt_1 con l'avv. MARIO ROBERTO TARZIA, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente

contro

CP_1, con l'avv. ROBERTA PALOTTI, elettivamente domiciliato in Milano, Via Donatello, n. 21, presso lo studio del difensore

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI:

Per la parte APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare in parte qua (nella parte in cui non dichiara che il divieto di cumulo comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha

percepito un trattamento retributivo) la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 5721/2025 pubblicata in data 08.04.2026 Rg. 9677/2024, e non notificata

E, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio.

Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio

Per la PARTE APPELLATA

Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, ove ritenuto ammissibile l'appello

principale, previo ogni opportuno accertamento e ogni opportuna declaratoria, respingere l'appello proposto da *Pt_1* e in parziale riforma della sentenza n. 5721/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 08.04.2026, per il motivo di appello incidentale proposto dal sig.

CP_1, condannare parte appellata alle spese legali di primo grado.

Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente procedimento da liquidarsi, con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Roberta Palotti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con la sentenza n. 5721/2025, depositata in data 08.4.2026, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 9677/2024, promossa da *CP_1* contro *Pt_1*, ha così deciso: *“Dichiara l'illegittimità del provvedimento Pt_1 di cui alla comunicazione 1° marzo 2024 n° 66504821871-6 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 10.509,19;*

condanna l'Pt_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.546,52 lordi oltre interessi di legge;

Spese integralmente compensate tra le parti.

Sentenza esecutiva”

Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 5 agosto 2024, il sig. *CP_1* ha convenuto in giudizio l' *Pt_1* esponendo:

di fruire della pensione “Quota 100” cat. VOCOM n. 021-490236618241, con decorrenza dal 01.02.2022,

di aver svolto una sola giornata di lavoro nel mese di ottobre 2022 e di avere percepito per tale attività lavorativa l'importo di € 97,00;

di aver ricevuto da parte di Pt_1, nel marzo 2024, una contestazione di indebito per euro 10.509,19 relativa al periodo 1° febbraio 2022 –30 novembre 2023 con la seguente motivazione *“Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”*;

che l' CP_2 aveva poi comunicato la riliquidazione della pensione, evidenziando un ulteriore debito di euro 16.537,68 per il periodo gennaio 2023– luglio 2024, per *“incumulabilità prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con redditi da lavoro dipendente o autonomo”*;

di avere proposto avverso la richiesta di restituzione di indebito ricorso in via amministrativa, che era stato respinto dal Comitato Provinciale;

che il divieto di cumulo di redditi da lavoro dipendente con il trattamento pensionistico denominato “quota 100” non consentiva, contrariamente a quanto preteso dall' Pt_1 di ripetere la pensione per l'intero anno.

Tutto ciò premesso in fatto, l'odierno appellato ha chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità, illegittimità o inefficacia del provvedimento di indebito relativo alla pensione percepita nell'anno 2022. Ha, inoltre, domandato di dichiarare la compatibilità della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro percepiti nel mese di ottobre 2022, con conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei pensionistici per il periodo febbraio 2022 – novembre 2023, detratte le eventuali somme non cumulabili.

In via subordinata ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione per le mensilità non interessate dall'attività lavorativa e la condanna dell' Pt_1 al pagamento delle relative somme, oltre interessi.

Costituitasi in giudizio, l' Pt_1 ha contestato integralmente le domande, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda svolta dalla parte ricorrente in via subordinata, richiamata la normativa e il dibattito giurisprudenziale, ha ritenuto che la incumulabilità tra la pensione anticipata “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente dovesse riguardare la sola mensilità relativa al periodo in cui il pensionato aveva prestato la propria attività lavorativa.

Ha evidenziato che “La scelta di Pt_1 (e della sentenza della Cassazione prima richiamata) - di sospenderla (NDR la pensione) per l'intero anno solare nel corso del quale il rapporto di subordinazione si è sviluppato (anche per un solo giorno) ed indipendentemente dalla durata della subordinazione - non trova alcun supporto normativo né tecnico giuridico.

E' evidente che la sospensione debba intervenire nel corso del rapporto di subordinazione; ma non si comprende perché mai la sospensione debba perdurare anche dopo che il rapporto di lavoro subordinato sia cessato.

Anzi, proprio il concetto di sospensione tiene conto di un inizio ed una fine determinati dalla incumulabilità.

E l'inizio e la fine della sospensione non possono che corrispondere alla data di inizio e di fine della subordinazione.

Nel caso che ci occupa il rapporto di lavoro ha avuto durata di tre giorni

Ed a tale periodo va limitata la sospensione e quindi le necessità di restituzione dei ratei di pensione non potendo la stessa essere estesa all'intero anno solare non essendo questa conclusione sostenuta né da una norma di legge né tantomeno da un possibile ragionamento tecnico – giuridico (in tal senso v. Corte di Appello Brescia n. 379 del 2023 prodotta da Pt_1 .

In conclusione, va dichiarato il diritto del ricorrente CP_1 a percepire la pensione esclusivamente nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata.”

Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione nei periodi in cui non aveva svolto attività lavorativa, con conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento di indebita percezione e condanna dell' Pt_1 al pagamento della somma dovuta, pari a euro 9.546,52 lordi oltre interessi.

Infine, in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale, ha integralmente compensato tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la sentenza ha proposto appello l' Pt_1 con ricorso depositato l'8.04.2026 con un unico articolato motivo con cui ha censurato la sentenza per non avere il primo giudice ritenuto che l'attività di lavoro subordinato esclude in radice la possibilità di cumulare la prestazione lavorativa con la pensione “quota100”, mancando il requisito dell'autonomia e dell'occasionalità.

Secondo l' **CP_2** appellante, la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha limitato gli effetti dell'incumulabilità tra pensione "Quota 100" e redditi da lavoro al solo periodo di effettiva attività lavorativa. Infatti, in base all'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, lo svolgimento di attività lavorativa subordinata – anche occasionale e di breve durata – esclude in radice la possibilità di cumulare la pensione con i relativi redditi, determinando la perdita del diritto al trattamento pensionistico per l'intero anno solare.

Tale interpretazione, secondo l'appellante, trova conferma sia nel dato letterale della norma, che fa riferimento ai redditi percepiti, sia nella ratio della disciplina, volta a garantire l'equilibrio del sistema previdenziale e a favorire il ricambio generazionale, impedendo che il lavoratore possa contemporaneamente beneficiare di un pensionamento anticipato e continuare a svolgere attività lavorativa subordinata. Ne deriverebbe che, anche in caso di attività lavorativa limitata a un solo giorno, il pensionato perde il diritto all'intero trattamento per l'anno di riferimento. Pertanto, la lettura del giudice di primo grado, che ha circoscritto la sospensione al solo periodo lavorato, è distorsiva e contraria al dettato normativo.

L' **Pt_1** , a sostegno della propria tesi, richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.30994 del 4 dicembre 2024, che ha statuito che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, la percezione di redditi da lavoro subordinato da parte del pensionato determina l'integrale incumulabilità del trattamento pensionistico, con conseguente sospensione e obbligo di restituzione dei ratei percepiti durante il periodo di attività lavorativa.

L'Istituto appellante richiama altresì le sentenze RG 16 del 2023 e sentenza n. 301/2025 pubbl. in data 23/05/2025 RG n. 109/2025 con le quali questa Corte d'appello ha aderito alla interpretazione prospettata dall'istituto.

Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. **CP_1** evidenzia che l'appello dell' **Pt_1** si limita a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e disattese dal Tribunale, insistendo sull'interpretazione secondo cui il divieto di cumulo comporterebbe la perdita dell'intero trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui sia stato percepito anche un solo reddito da lavoro.

All'udienza del 22 giugno 2026 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.

L'appello è infondato e va respinto sulla base delle osservazioni che seguono.

La questione controversa ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 14 comma 3 DL 4/19 conv. in legge n. 26/19, secondo cui *“la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5.000,00 euro lordi annui”*.

Nella tesi del gravame la violazione del divieto di cumulo comporta il recupero della pensione in misura totale e quindi per l'intero anno, mentre secondo il primo giudice la restituzione va limitata nella sola misura pari ai ratei di pensione dei mesi nei quali le retribuzioni sono state percepite.

Questa Corte in un primo tempo aveva ritenuto di uniformarsi all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza 4 dicembre 2024 n. 30994, secondo cui la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato stabilito dalla norma anzidetta comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento.

Successivamente, tuttavia, ha ritenuto di aderire al diverso orientamento favorevole alla frazionabilità dei periodi di incumulabilità, ovvero alla ripetibilità non già su base annua ma dei soli ratei relativi al periodo di percezione del reddito.

Il Collegio aderisce a questo più recente orientamento condividendone la motivazione che di seguito trascrive a richiamo ai sensi dell'art 118 disp att cpc .

“Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Brescia si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 81/2025, sulla base delle seguenti motivazioni:

“come noto, la pensione anticipata c.d. quota 100 è disciplinata dall'art. 14 del D.L. 4/2019, ai sensi del quale “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' Pt_1 nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...) 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui". L'istituto è stato analizzato dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 234 del 2022, secondo la quale "Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (...) La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.". La Corte, seppure intervenuta rispetto a una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art. 3 della Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto di cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali

sull'istituto della pensione c.d. Quota 100, relative agli scopi presi di mira dal legislatore e alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi, possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame. Per prima cosa, la Corte ha affermato che la prestazione in parola è particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha previsto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale. In secondo luogo, la Corte ha affermato che, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo. La Corte, quindi, ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato. Con la recente pronuncia n. 30994 del 4 dicembre 2024 la Suprema Corte, come evidenziato dall'Pt_1 pronunciandosi in una controversia nella quale sia il giudice di primo grado che di appello avevano interpretato l'art. 14 D.L. n. 4/2019, non nel senso di escludere il diritto ai ratei di pensione relativi alle mensilità in cui il pensionato aveva prestato attività di lavoro dipendente, bensì di detrarre l'importo dei redditi da lavoro percepiti dall'importo della pensione, richiamata l'eccezionalità della misura pensionistica in questione e la ratio solidaristica in concorso con il fine di creare nuova occupazione e assicurare il ricambio generazionale già illustrati dalla Corte Cost. nella cit. sent. n. 234 del 2022, ha affermato che "il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo"; secondo la Cassazione, inoltre, la privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare non "ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost. perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo". Ebbene, questa Corte in propri precedenti vertenti su identica questione di diritto, si è già espressa ritenendo che la corretta interpretazione della norma sul divieto di cumulo conduca senz'altro ad escludere il diritto del pensionato di ricevere il trattamento pensionistico con la mera detrazione del reddito percepito dall'importo della pensione; ed infatti, se il legislatore avesse inteso il termine "non cumulabile" nel senso della mera detrazione del reddito dal rateo di pensione avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione mentre tale meccanismo non è in alcun modo previsto dalla norma sul divieto di

cumulo. Questa Corte è consapevole dell'autorevolezza del precedente costituito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione richiamata dall'Pt_1 tuttavia, tenuto anche conto che si tratta, allo stato, di una pronuncia isolata, ritiene di non poter condividere il parametro dell'intero anno solare usato dalla Suprema Corte in detta sentenza. Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione; non è contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando la mancata erogazione della pensione per tutto l'anno, anche in relazione a periodi anteriori (e successivi) alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo. In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa, a parere del Collegio, sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo. Né, diversamente quanto sostenuto dall'Pt_1 l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo è desumibile dall'espressione "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia" utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo (e non invece a delimitare il periodo di sospensione della pensione). Durante tale periodo, la pensione e il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro (e nei mesi successivi dopo la cessazione del lavoro), aveva pieno diritto di beneficiare della pensione. Oltretutto, simile interpretazione pare trovare conferma nella stessa circolare dell'Pt_1 n. 117 del 9 agosto 2019 ("Pensione quota 100" ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa"), la quale al punto 1.4 dispone: "Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi

non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.”. La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente. La sospensione dei ratei di pensione soltanto nei periodi di violazione del divieto di cumulo appare dunque la soluzione più conforme a diritto, oltre che più equa. E' pur vero che vi possono essere situazioni limite con riferimento alle quali il pensionato, percependo un reddito da lavoro subordinato nettamente inferiore alla pensione, si vede privato delle maggiori entrate derivanti dalla pensione e, magari, anche penalizzato rispetto ad altro pensionato che, rioccupandosi, percepisca un reddito maggiore della pensione; ma è altrettanto vero che non può non valorizzarsi il fatto che la situazione penalizzante in cui si viene a trovare il pensionato è imputabile soltanto a lui stesso e alle sue libere scelte, avendo egli consapevolmente violato un divieto di legge. Ne segue, secondo questa Corte, che deve essere confermato il diritto dell'appellato di percepire la pensione nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata, essendo la sospensione della pensione legittima nel periodo da luglio a novembre 2023 nel quale egli ha conseguito un reddito in violazione del divieto di legge. Con la precisazione che ciò che rileva non è la durata complessiva del rapporto di lavoro, bensì il reddito percepito mensilmente dal lavoratore, perché soltanto la percezione di un reddito da lavoro subordinato (non importa di quale importo) integra la violazione del divieto di incumulabilità della pensione per cui è causa”. (cfr. Corte d'Appello di Milano, Pres. est Pattumelli, sentenza n. 672/2026)

Va poi osservato che ulteriori argomenti a sostegno di questa seconda interpretazione si desumono dalla recente sentenza n. 162/2025 con cui la Corte Costituzionale, nel ritenere inammissibile la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Ravenna con ordinanza n. 30/25 per violazione degli artt. 2,3 sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza, 38 secondo comma, 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha espressamente escluso che la sentenza n. 30994/2024 della Corte di Cassazione sopra citata costituisca un orientamento consolidato, stabile e reiterato tale da assurgere ad integrare la posizione di “diritto vivente nel nostro ordinamento”, sì da impedire al giudice di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata e necessitare di intervento del giudice delle leggi.

La Corte ha in particolare evidenziato che: *“Più precisamente, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità – ravvisato non solo in presenza di*

un'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 73 del 2024) ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile (sentenza n. 38 del 2024) – il giudice a quo ha «la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenza n. 243 del 2022)» (sentenza n. 73 del 2024). Ciò «senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi» (sentenza n. 180 del 2021): la norma «vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte (sentenze n. 141 del 2019 e n. 191 del 2016)» (ancora, sentenza n. 73 del 2024). In tal caso, del "diritto vivente" questa Corte «non può che prendere atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione delle disposizioni legislative, ed essendo piuttosto il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo» (sentenza n. 116 del 2023)". Ed ancora: "solo nell'ipotesi in cui sia la lettera della disposizione censurata a opporsi, secondo una non implausibile motivazione del giudice rimettente, a un'esegesi condotta secondo i canoni dell'interpretazione costituzionalmente conforme, «il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 91 del 2013): infatti, il «dato letterale , [...] costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione (sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020, n. 174 del 2019 e n. 82 del 2017)» (sentenza n. 18 del 2022)".

Tanto premesso, la Corte Costituzionale ha ritenuto che un'interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe stata possibile nel caso in esame: *“Il giudice rimettente quindi può – e deve – procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di «diritto vivente»”.*

A fronte di ciò ritiene questo Collegio che il precedente di legittimità sopra citato non sia vincolante e che non possa essere condiviso nel punto in cui ha ritenuto che la disposizione consenta di legittimare la perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito il trattamento retributivo, né tanto meno la mera detrazione del reddito percepito dall'importo della pensione perché se fosse così il legislatore avrebbe previsto il meccanismo della detrazione.

Come osservato dalla Corte d'Appello di Torino, “alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, vi siano elementi per discostarsi dal precedente giurisprudenziale di questa Corte. Ed infatti, atteso che la disposizione in esame è suscettibile di diverse interpretazioni (come nel concreto è avvenuto), è necessario fornire un'interpretazione che non la ponga in contrasto con i principi costituzionali già evidenziati dal Tribunale di Ravenna: da un lato, infatti, privare il soggetto del trattamento pensionistico per l'intera annualità sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza. È infatti evidente che una simile soluzione potrebbe compromettere integralmente il sostentamento dell'individuo, che – come nel caso oggi al vaglio di questa Corte – ha lavorato in modo occasionale percependo redditi a titolo retributivo di euro 9.915 lordi nel 2022 e di euro 9.618 lordi nel 2023 (e quindi, negli anni 2022 e 2023, complessivi euro 19.533), a fronte di un trattamento pensionistico complessivo di euro 51.416,13.

Dall'altro lato, una siffatta interpretazione comporterebbe un'erosione della funzione previdenziale della pensione, in violazione del disposto di cui all'art. 38 Cost. e dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In conclusione, preso atto che vi sono due interpretazioni possibili e ritenuto che il dato letterale della norma non osti a nessuna delle due, il giudice deve adottare l'interpretazione che non comporti vizi di costituzionalità. Da ciò discende che, in caso di cumulo tra i due trattamenti, la conseguenza non può che essere limitata al periodo di effettivo cumulo, e non a tutto l'anno solare di riferimento” (CDA Torino sentenza n 193/2026- cfr. Corte d'Appello di Trieste sentenza n. 137/2025))

I ratei di pensione la cui erogazione deve essere sospesa sono quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione di incumulabilità.

Trattasi di soluzione che risulta conforme a diritto e rispettosa del principio di equità e proporzionalità.

La sentenza impugnata, che si è espressa in senso conforme ai principi sopra riportati, merita pertanto integrale conferma.

Stante la novità e la complessità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio

P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma la sentenza n 5721/2025 del tribunale di Milano, compensa tra le parti le spese del grado.

Milano, 22/06/2026

Presidente est.

Silvia Marina Ravazzoni